



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VENEZIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DALLA COSTA | MICHELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PINZELLO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SAJA | FRANCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 5

REQ.GENERALE

N° 1195/10

UDIENZA DEL

12/01/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

146

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7-7-2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1195/10
depositato il 03/08/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11920100007133569 SMALT. RIFIUTI
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA POLIS S.P.A.

difeso da:

MILLIACCIO FRANCESCA FABRIS RAFFAELLA
VIALE ANCONA, 15/9 - MESTRE 30100 VENEZIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

SANTINON FEDERICA
VIA GUOLO 15/3 30031 DOLO VE

terzi chiamati in causa:

V.E.R.I.T.A.S. SPA
SANTA CROCE 489 30135 VENEZIA VE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Equitalia Polis SpA, società concessionaria della riscossione dei tributi nella provincia di Venezia, notificava a [REDACTED] cartella di pagamento con la quale ingiungeva di pagare la somma complessiva di €. 37.287,00 a seguito di ruoli esecutivi emessi e trasmessi rispettivamente da Veritas SpA per crediti relativi alla tariffa di smaltimento rifiuti ed oneri accessori per gli anni 2008 e 2009, dalla Camera di Commercio per il diritto annuale inerente l'anno 2007.

Con ricorso depositato il 3-8-2010 la società ut supra detta, in persona del legale rappresentante [REDACTED] rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avv. Federica Santinon, presso il cui studio in Dolo elegge domicilio, giusta procura a margine, impugna la cartella de qua eccependo:

- in via preliminare, la tardività della iscrizione a ruolo, posto che l'art. 72 D.Lgs. n. 507/93 prevede che il ruolo deve essere formato e consegnato al concessionario entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto;
- l'avvenuta prescrizione dei crediti indicati nella cartella;
- la carenza di motivazione da cui deriva la violazione dell'art. 3 Lex n. 241/90 e dell'art. 7 Lex n. 212/00;
- l'omessa ricezione delle fatture alle quali fa riferimento la cartella medesima, che determina per la società l'impossibilità di conoscere la debenza delle somme asseritamente dovute a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti e di sapere se sia stata conteggiata l'IVA, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/09 ha considerato inapplicabile.

Chiede pertanto che, previa sospensione dell'atto impugnato, sia accolto il ricorso con la intera rifusione delle spese di lite.

Con atto di controdeduzioni depositato il 10-11-2010 Veritas SpA, rappresentata e difesa nella presente controversia dall'avv. Andrea Pasqualin, presso il cui studio in Venezia-Mestre elegge domicilio, giusta procura a margine, relativamente al primo motivo di impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo, fa presente che la norma richiamata non è applicabile alla fattispecie in quanto, per la riscossione coattiva della TIA, vanno applicati i termini più lunghi previsti dall'art. 1 commi 161 e 163 Lex 27-12-06 n. 296.



Del pari è inammissibile e/o infondata la sollevata eccezione di prescrizione del credito, in quanto la difesa di Veritas SpA ritiene che il proprio credito si prescriva in dieci(10) anni, e che comunque sono stati posti in essere atti interruttivi.

Per quanto concerne poi la supposta carenza di motivazione della cartella, la società resistente ritiene la censura manifestamente infondata, posto che tutti i dati conoscitivi della natura e dell'oggetto della pretesa sono in essa contenuti.

Ed ancora sul presunto mancato invio delle fatture, Veritas SpA precisa che la trasmissione alla società ricorrente è stata effettuata debitamente e regolarmente, donde del tutto inverosimile la negata conoscenza della dovuta debenza della TIA.

Infine, sulla doglianza relativa all'applicazione dell'IVA, fa presente che, essendo la società ricorrente dedita ad attività commerciale e quindi titolare di partita IVA, l'eventuale addebito della stessa può essere portato in detrazione e quindi senza alcuna significativa ripercussione negativa.

Al riguardo ritiene che la richiamata sentenza n. 238/09 della Corte Costituzionale non trovi applicazione nella presente controversia, posto che la TIA non è riscossa da una pubblica autorità ma da Veritas, società commerciale che gestisce il servizio, e che la Corte di Cassazione a sezioni riunite, con ordinanza del 15-6-09 n. 13894, ha deciso per la natura non tributaria della TIA e per la sua diversità dalla TARSU.

Chiede pertanto che, previo rigetto dell'istanza di sospensione della cartella impugnata, il ricorso sia reietto con vittoria delle spese del giudizio.

Con atto di controdeduzioni depositato il 15-11-2010 Equitalia Polis SpA, con gli avv.ti Francesca Milliaccio e Raffaella Fabris, giusta procura a margine, sulla asserita prescrizione degli importi indicati da Veritas SpA e contenuti nella cartella di pagamento, fa presente che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha statuito che i tributi di competenza degli enti locali sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., sicchè nel caso di specie nessun termine si è prescritto trattandosi di accertamenti relativi agli anni 2008 e 2009.

Del pari respinge l'eccezione sulla presunta carenza di motivazione della cartella di pagamento, innanzitutto per la ragione che il contenuto minimo e necessario per la validità della stessa è quello espressamente previsto dall'art. 25 DPR 602/73 e dal modello preconfigurato con D.M., poi ancora per il motivo che ponendosi la cartella



quale atto applicativo di precedente avviso di accertamento non necessita di motivazione.

Relativamente invece alle eccezioni riguardanti fatti, atti o comportamenti antecedenti la consegna dei ruoli, ritiene di essere priva di legittimazione passiva.

Sollecita pertanto alla Commissione Tributaria adita che, riconosciuto il difetto di legittimazione passiva sulle domande non attinenti la propria competenza ed attività, nel merito sia dichiarata la reiezione del ricorso, ivi compresa l'istanza di sospensione dell'atto impugnato. Con vittoria di spesa, diritti ed onorari di causa.

All'odierna udienza dibattimentale, che segue quella del 9-11-2010 nella quale l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella impugnata era stata rigettata, la Commissione spedisce la causa in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Va preliminarmente precisato che, nonostante la cartella di pagamento contenga crediti attinenti sia alla tariffa di smaltimento rifiuti sia al diritto annuale vantato dalla Camera di Commercio, il ricorso riguarda esclusivamente l'iscrizione a ruolo degli importi relativi alla tariffa suddetta, donde conseguente è l'avvenuta definitività del diritto annuale della Camera di Commercio.

Passando allora all'esame delle eccezioni contenute nel ricorso introduttivo, relativamente alla presunta tardiva iscrizione a ruolo della tariffa di smaltimento rifiuti e della conseguente prescrizione dei crediti contenuti nella cartella di pagamento, eccepita dalla difesa della società ricorrente, osserva il Collegio che nella fattispecie deve trovare applicazione non il reclamato art. 72 Dec. Lgs. n. 507/93 bensì l'art. 1 comma 163 Lex 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale espressamente prevede che "nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

Ciò premesso, considerato che le fatture, emesse a seguito degli eseguiti accertamenti, sono state notificate in un lasso di tempo compreso tra il 16-2 ed il 14-9-2009 mentre la cartella di pagamento è stata notificata il 31-5-2010, è



assolutamente certo che nessun termine prescrizione si è compiuto e che la avvenuta iscrizione a ruolo è perfettamente legittima.

Si aggiunga inoltre che, a conferma della corretta impostazione data, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4283/2010 ha affermato che i tributi locali che assumono il connotato di prestazione periodica a fronte di una prestazione resa in via continuata, sono sottoposti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.

Tra l'altro, va al riguardo osservato che il predetto termine prescrizione è anche più ampio di quello contemplato nell'art. 1 comma 163 Lex n. 296/06 in tema di tributi locali e di accertamenti in rettifica o d'ufficio, significando pertanto che tanto la norma di legge quanto la sentenza dei giudici di legittimità hanno inteso offrire una tutela più ampia all'attività dell'amministrazione locale, di frequente chiamata al rispetto di termini ristretti non facilmente rispettabili.

Del pari è da rigettare la doglianza sollevata dalla difesa della ricorrente sulla presunta carenza di motivazione della cartella di pagamento per violazione degli artt. 3 Lex n. 241/90 e 7 Lex n.212/00.

Tale assunto non può essere condiviso in quanto non va trascurata la circostanza che la cartella di pagamento è formata sulla base del modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i criteri dettati dall'art. 25 DPR 602/73.

Inoltre va precisato che la cartella di pagamento non può essere identificata come atto amministrativo vero e proprio, tenuto conto che mentre quest'ultimo è atto di pertinenza della P.A. ed, in quanto tale, deve contenere alcuni elementi assolutamente indispensabili per la sua giuridica esistenza, la cartella de qua è invece atto emesso da un soggetto- Equitalia Polis- deputato all'esercizio di determinati poteri, finalizzati alla riscossione dei tributi nel caso in cui il contribuente non provveda, ma di certo non è organo della P.A.

Comunque nella fattispecie si rileva che la cartella di pagamento e l'estratto di ruolo contengono tutti gli elementi utili alla precisa individuazione del debito tributario e della somma complessiva da pagare, comprendente l'importo capitale, gli interessi di mora, il dietimo(calcolo giornaliero degli interessi).

A ciò va aggiunto che, ove la cartella di pagamento si pone come atto successivo e strettamente connesso all'avviso di accertamento in precedenza notificato, di certo



non è necessaria la motivazione in quanto è da ritenersi già conosciuta la pretesa fiscale, donde potrebbe apparire ridondante e quindi superflua. Non va dimenticato che il principio di economia lavorativa e processuale deve sempre permeare in ogni atto ed in ogni circostanza l'attività della P.A., purchè naturalmente non violi il diritto di difesa del contribuente.

Relativamente poi alla supposta mancata ricezione delle fatture, in verità appena cennata nel ricorso introduttivo e che avrebbe causato l'impossibilità materiale da parte della società di venire a conoscenza delle somme asseritamente dovute a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, osserva il Collegio che dalla documentazione prodotta da Veritas è possibile trarre il convincimento che comunque la società è stata messa nella condizione di conoscere l'origine della debenza, sicchè pare che nessuna violazione è stata commessa dalla società richiedente.


Infine, per quanto riguarda la richiesta di esclusione dell'IVA dal calcolo effettuato e quindi dall'importo iscritto a ruolo, è nella fattispecie significativa la circostanza che la società contribuente, quale società esercente attività commerciale, è soggetto dotato di partita IVA, sicchè il pagamento di essa, sulla somma calcolata a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, assume valenza neutrale in mancanza di prova contraria.

Vero è che la nota sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale ha espressamente previsto che alla TIA non sia applicata l'IVA ma il riferimento alla sentenza n. 238/2008 della Corte di Giustizia Europea e soprattutto alla diversa enunciazione fatta dalla Corte di Cassazione sulla vexata quaestio, induce a ritenere che, nei casi in cui il soggetto debitore ha possibilità di detrarre l'IVA, corretta appare la sua incidenza sulla somma capitale.

Per tutte le argomentazioni ora espresse, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di reiezione con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €. 500,00 a favore di Veritas ed in €. 500,00 a favore di Equitalia Polis.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio che liquida in €. 500,00 a favore di Veritas e in €. 500,00 a favore di Equitalia Polis.



Così deciso in Venezia il 12-1 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

